



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 796

DEL 19 luglio 2017

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Step S.r.l.– Concessione del servizio di pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Susegana dal 01/01/2017 al 31/12/2019 – Importo a base d'asta: euro 137.280,00 - S.A. Provincia di Treviso S.U.A. per il Comune di Susegana

PREC 200/17/S

Concessione di servizi – congruità dell'offerta

Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Artt. 76 e 97 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 28676 del 23 febbraio 2017 presentata dalla Step S.r.l., con la quale l'istante contesta l'aggiudicazione della concessione in oggetto in favore della ditta Abaco S.p.a. e la mancata verifica di anomalia, dal momento che l'offerta di quest'ultima, a fronte di un incasso stimato dell'ente di euro 156.000,00, prevedeva un aggio del 11,36% e un minimo garantito per l'ente di euro 153.000,00. L'istante sostiene che, considerando le spese annuali di oltre euro 16.000,00 e un compenso di euro 17.721,00 (derivante dall'aggio offerto), la somma di tale compenso al minimo garantito risultava ben superiore all'incasso stimato, e quindi l'offerta era antieconomica; l'istante lamenta altresì la tardiva comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 14 dicembre 2016, avvenuta a mezzo pec del 9 febbraio 2017 e, per i motivi suesposti ritiene che la ditta aggiudicataria fosse da escludere;

VISTA la memoria presentata dalla S.U.A. Provincia di Treviso, acquisita al prot. 80990 del 14 giugno 2017, con la quale essa rappresenta che è errato il presupposto dell'istanza in quanto il minimo garantito di euro 153.000,00 era espresso al lordo dell'aggio e non al netto, e pertanto il compenso annuo di euro 17.721,00 non va sommato, bensì sottratto ad esso. Rappresenta inoltre che il piano economico-finanziario presentato da Abaco S.p.a. era ritenuto congruo e pertanto non venivano chieste ulteriori spiegazioni; specifica infine che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

l'adempimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva spettava al Comune e non alla S.U.A.;

VISTO l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, a tenore del quale «Il Concessionario si impegna a versare al Comune un minimo annuo garantito, al lordo dell'aggio [...], comunque non inferiore a euro 100.000,00» e l'aggio non doveva essere superiore al 20% rispetto alla riscossione complessiva;

VISTA l'offerta della ditta Abaco S.p.a., che prevedeva un aggio dell'11,36% e un importo minimo garantito di euro 153.000,00;

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso anche Parere di precontenzioso n. 84 del 10 aprile 2014);

RITENUTO che, nel caso di specie, gli elementi sopra indicati non evidenziano una macroscopica irragionevolezza o un decisivo errore di fatto; inoltre il ritardo nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva non è causa di esclusione del concorrente aggiudicatario;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l'operato della S.A. non evidenzia una macroscopica irragionevolezza o un decisivo errore di fatto. Il ritardo nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva non è causa di esclusione del concorrente aggiudicatario.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2017

Il Segretario Maria Esposito